



**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CELEBRAZIONE DEI  
MATRIMONI CIVILI  
E PER LA COSTITUZIONE  
DELLE UNIONI CIVILI**



Adottato con deliberazione C.C.  
n. 8 in data 11-04-2016  
1ª modifica mediante deliberazione C.C.  
n. 10 del 27.4.2017

## **INDICE GENERALE**

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 - Luogo della celebrazione

Art. 4 - Data di celebrazione e tempi di utilizzo dei locali

Art. 5 - Onerosità e gratuità

Art. 6 – Tariffe

Art. 7 - Organizzazione del servizio

Art. 8 – Matrimonio o unione con l'ausilio di un interprete

Art. 9 – Matrimonio o unione per delega

Art. 10 – Formalità preliminari alla celebrazione

Art. 11 - Allestimento della sala

Art. 12 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 13 – Danni e responsabilità

Art. 14 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 15 - Entrata in vigore

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita.

### **Art. 2 - Funzioni**

1. Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

### **Art. 3 - Luogo della celebrazione e della costituzione**

1. I matrimoni vengono celebrati e le unioni civili vengono costituite pubblicamente presso la Casa Comunale.  
La celebrazione e la costituzione hanno luogo nel giorno indicato dalle parti e possono svolgersi nella sala consiliare, nella stanza del Sindaco, nel Parco Comunale Enrico Gay o in altra stanza della Casa Comunale a ciò adibita.
2. L'eventuale allestimento di mostre, esposizioni di quadri o palchi nel luogo già prenotato per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili non costituirà ostacolo al normale svolgimento della cerimonia.

### **Art. 4 - Data di celebrazione e di costituzione, tempi di utilizzo dei locali**

1. I matrimoni sono celebrati e le unioni civili sono costituite, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, concordando con l'amministrazione il giorno.
2. La celebrazione e la costituzione, richieste in orari diversi da quelli di cui al punto 1, sono subordinate all'accordo con l'Amministrazione comunale sia per quanto riguarda la data che l'orario di celebrazione e di costituzione. In via del tutto eccezionale e con il preventivo accordo dell'Amministrazione comunale il matrimonio potrà essere celebrato e l'unione civile potrà

essere costituita nel giorno di domenica. Tali richieste dovranno pervenire con congruo anticipo.

3. Non si dà comunque luogo alla celebrazione di matrimoni ed alle costituzioni di unioni civili la vigilia di Natale, di Pasqua, il 31 dicembre, nei giorni di festività nazionali e/o religiose, ed il lunedì successivo alla penultima domenica del mese di agosto (Festa Patronale di Perosa Argentina).

#### **Art. 5 – Onerosità e gratuità**

1. Per i matrimoni celebrati e le unioni civili costituite dall'Ufficio di Stato Civile nel Parco comunale "E. GAY" è richiesto il versamento di un contributo spese.
2. E' prevista la gratuità per i matrimoni celebrati e le unioni civili costituite nell'Ufficio del Sindaco o in Sala Consiliare.

#### **Art. 6 - Tariffe**

1. Le tariffe, stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, comprendono in modo forfetario ogni onere derivante all'amministrazione per l'attività del presente regolamento.
2. Nella determinazione delle predette tariffe sono inclusi a titolo di rimborso:
  - Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
  - Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell'unione civile (allestimento e pulizia Parco "GAY").

#### **Art. 7 - Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione dell'unione civile è l'Ufficio di Stato Civile di concerto con il Sindaco.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili e del Parco Gay può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento e in presenza di personale dell'Amministrazione comunale.
3. La richiesta relativa all'uso della sala consiliare e/o del Parco comunale a ciò adibiti ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione e della costituzione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa.

4. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti o alle condizioni metereologiche avverse in caso di matrimonio e di unione civile al Parco Comunale.

#### **Art. 8 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso in cui almeno uno dei nubendi o dei testimoni sia cittadino straniero, deve dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà far pervenire allo Stato Civile, almeno 5 giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, la propria disponibilità ad assumere l'incarico allegando la copia di un documento di identità in corso di validità e dichiarando la capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

#### **Art. 9 - Matrimonio per delega**

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo apposito modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 5 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale dello Stato Civile, la seguente documentazione:
  - delega del Comune richiedente;
  - fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
  - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;

- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile.

**Art. 10 - Formalità preliminari alla celebrazione e alla costituzione**

1. Almeno cinque giorni prima della data prevista per la celebrazione e per la costituzione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.
2. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente il matrimonio o la costituzione dell'unione civile.

**Art. 11 - Allestimento della sala o del Parco Comunale**

3. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala consigliare e l'annesso atrio, il Parco Comunale Enrico Gay o altro locale eventualmente destinato alla celebrazione e alla costituzione con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
4. I predetti locali dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni di decoro in cui sono stati concessi per la celebrazione e per la costituzione. Il Parco Comunale dovrà essere lasciato pulito e libero da ingombri al termine della celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile.
5. Il Parco Comunale Enrico Gay può essere concesso per servizi di catering dietro il versamento di un corrispettivo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Tale concessione dovrà essere approvata dall'Amministrazione con atto formale e potrà prevedere la chiusura del Parco Comunale o di parti di esso a terzi. L'istanza dovrà pervenire con almeno 90 giorni di anticipo.
6. Il Comune di Perosa Argentina si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

**Art. 12 - Prescrizioni per l'utilizzo**

1. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e per la costituzione e degli altri locali comunali e negli spazi verdi del Parco Comunale.
2. Nello spazio all'aperto antistante l'ingresso del Municipio e nel Parco Comunale è consentito solamente il lancio di riso all'uscita degli sposi dall'edificio.
3. Nel caso si verificano danni alla sala concessa per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell'unione civile o al verde del Parco Comunale, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.
4. E' concesso l'accompagnamento musicale per il matrimonio e per l'unione civile sia con musica dal vivo che con musica trasmessa tramite apparecchi riproduttori. Tutte le incombenze relative alla SIAE sono a carico dei nubendi.

#### **Art. 13 - Danni e responsabilità**

1. Nel caso in cui si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione e per la costituzione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli sposi.
2. La violazione delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla Legge 689/1981.
3. Il Comune non risponde di eventuali violazioni delle norme concernenti i diritti d'autore (SIAE) che sono a carico dei nubendi.

#### **Art. 14 - Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
  - il codice civile
  - il DPR 3 novembre 2000 n. 396
  - il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
  - lo Statuto comunale

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.